

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n.175/2016 (TUSPP)

Premesso che il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP), approvato con D.Lgs. n.175/2016, disponendo un riordino nella precedente normativa di settore, ha disciplinato degli adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni in materia di partecipazioni societarie.

Visti:

L'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 (che ha previsto che gli enti effettuassero, con provvedimento motivato entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto individuando le società che dovevano essere alienate.

L'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 che ha disposto che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

L'art. 26, comma 11, del D.Lgs. n.175/2016 che stabilisce che alla razionalizzazione periodica, disciplinata dall'art. 20, si procede a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione risultante al 31 dicembre 2017.

Considerato che i provvedimenti assunti, ai sensi del comma 1 dell'art. 20, devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

In sede di prima applicazione l'Ente ha redatto i piani operativi di razionalizzazione delle partecipate già adottati ai sensi dell'articolo 1 comma 612, della Legge 23 dicembre 2014 numero 190, piano in data 30 marzo 2015 e del 17 marzo 2016 a firma del Sindaco ed inviati alla Corte dei Conti; e il piano di revisione straordinaria delle società pubbliche approvato in data 27.09.2017 con deliberazione C.C. n. 33, come disciplinato dall'articolo 24 del D.Lgs. n.175/2016 (TUSPP).

Completata la revisione straordinaria, una tantum, l'Ente ha provveduto alla revisione ordinaria o, meglio, alla "razionalizzazione periodica" delle partecipazioni prevista dall'art. 20 del (TUSPP) adottando i seguenti atti:

- la revisione periodica delle società partecipate di cui alla deliberazione CC n. 47 del 29.10.2018;
- la revisione periodica delle società partecipate di cui alla deliberazione CC n. 61 del 11.12.2019;
- la revisione periodica delle società partecipate di cui alla deliberazione CC n. 47 del 27.11.2020;

Precisato che a seguito delle suddette deliberazioni e per le motivazioni nelle stesse indicate, il Consiglio Comunale ha mantenuto in essere le seguenti partecipazioni societarie:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE:

- Cap Holding S.p.A. gestione servizio idrico integrato con una quota di partecipazione dello 0,324%;

- Gesem Srl gestione di riscossione tributi e servizi di controllo e raccolta rifiuti, con una quota di partecipazione dello 2,050%;

MANTENIMENTO FATTI SALVI GLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE IN CORSO AD OPERA DELLA C.I.M.E.P:

Consorzio Intercomunale Milanese (C.I.M.E.P) che realizza interventi nel campo dell'edilizia Popolare con una quota di partecipazione dello 0,270 %. Sono in corso azioni di razionalizzazione ad opera dello stesso consorzio, in particolare, l'Ente è in liquidazione e per tanto la procedura di approvazione del rendiconto anno 2020 spetta al Consiglio Direttivo Liquidatorio;

Precisato, per completezza, che il Comune di Pregnana Milanese detiene inoltre le seguenti quote di partecipazione negli enti di seguito indicati, tutti esclusi - ai sensi delle norme vigenti in materia - dall'ambito applicativo della presente razionalizzazione periodica:

- SERCOP - Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona - quota di partecipazione: 3,359%;
- Agenzia Afol Metropolitana – quota di partecipazione: 0,230%;
- CSBNO – Consorzio Biblioteche - quota di partecipazione: 0,820%;
- Centro Studi Pin - associazione - quota di partecipazione: 0,199%;

Visto il comma 2 del citato art. 20 TUSP che individua i presupposti in presenza dei quali gli Enti sono chiamati ad adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette.

Preso atto, che non ricorrono i presupposti di cui al citato comma 2 per tanto il Comune di Pregnana Milanese non è tenuto ad adottare il piano di cui sopra, fatti salvi gli interventi di razionalizzazione in corso ad opera della C.I.M.E.P suddetti;

Di seguito si effettua la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Pregnana Milanese, dando conto del permanere delle condizioni di detenibilità per le partecipazioni che si intende mantenere e delle caratteristiche delle altre partecipazioni detenute nel 2020.

A seguito della presente ricognizione gli esiti, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, saranno inviati alla Struttura monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 15 del TUSP) attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>, oltre alla comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Come ausilio per l'elaborazione del presente provvedimento, l'Amministrazione ha utilizzato le schede in formato elaborabile rese disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro e il modello standard predisposto dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie, debitamente compilati, allegati alla presente per farne parte sostanziale e integrante, di seguito riportati, redatti dal Responsabile Settore Economico Finanziari:

- il censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2020 (Scheda Partecipazione, Allegato B);
- il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo di società ed enti, partecipati e non partecipati per l'anno 2020 (Scheda Rappresentante, Allegato C);

- la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 (art. 20 c. 1, TUSP) (Scheda Revisione periodica, Allegato D);
- la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20 c.4, TUSP) (Scheda Relazione attuazione piano di razionalizzazione, Allegato E);

Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente detenute dal Comune di Arluno nell'anno 2020:

COMUNE DI PREGNANA MILANESE				
	%		%	
1	0,324	Cap Holding Spa	Amiacque Srl	0,324
2	0,270	Cimep Consorzio (IN LIQUIDAZIONE)	Pavia Acque Scarl	0,033
3	0,820	CSBNO Consorzio Biblioteche	Rocca Bivio Sforza Srl	0,165
4	3,359	Sercoop az. Spec. Consortile	Fondazione Cap (Lida)	0,324
5	0,230	Agenzia Afol Metropolitana az. Spec. Cons.		
6	2,050	GESEM Srl		

 PARTECIPAZIONI DIRETTE	 PARTECIPAZIONI INDIRETTE I° LIVELLO TRAMITE CAP HOLDING SPA
--	---

PARTECIPAZIONI DIRETTE

Il Comune di Pregnana Milanese è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio

NOME PARTECIPATE DIRETTE	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE
CAP HOLDING SPA	0,324
CIMEP CONSORZIO	0,270
CSBNO CONSORZIO BIBLIOTECHE	0,820
SERCOOP AZ. SPEC. CONSORTILE	3,359
AGENZIA AFOL METROPOLITANA AZ. SPEC. CONSORTILE	0,230
GESEM SRL	2,050

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Le partecipazioni sono detenute dal Comune di Pregnana Milanese per il tramite della società CAP HOLDING SPA

NOME PARTECIPATE DIRETTE	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE
AMIAQUE SRL	0,324
PAVIA ACQUE SCARL	0,033
ROCCO BIVIO SFORZA SRL	0,165
FONDAZIONE CAP (LIDA)	0,324

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI E ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA'

1) Test di legittima detenibilità, consistente nella verifica circa il fatto:

- che la partecipazione sia strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali perseguite dal Comune (art. 4 comma 1 del TUSP D. Lgs. n. 175/2016);
- che la società svolge una delle seguenti attività (art. 4 comma 2 del TUSP D. Lgs. n. 175/2016):
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con la modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo dei beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 comma 3 del TUSP D. Lgs. n. 175/2016).

Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti (art. 4 comma 4 del TUSP D. Lgs. n. 175/2016).

2) Test di economicità e divieto di aiuti di stato illegittimi.

L'art. 5 commi 1 e 2 del TUSP D. Lgs. n. 175/2016 si riferisce ai casi di nuova partecipazione. Si ritiene tuttavia per maggiore completezza di tenere in considerazione i parametri ivi indicati anche nella presente ricognizione.

Ai sensi del comma 1 precitato occorre verificare le ragioni e le finalità che giustificano la partecipazione anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo succitato nell'atto deliberativo occorre dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

3) Test di verifica dei parametri quantitativi di compatibilità economico-finanziaria.

A norma dell'art. 20 occorre adottare i piani di razionalizzazione nel caso in cui la amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

PARTECIPATE CHE SI INTENDONO MANTENERE

Cap Holding SPA

Con sede legale in Assago (MI), via Del Mulino 2

Oggetto sociale (sintesi): Gestione del patrimonio idrico (reti e impianti) dei comuni e realizzazione degli investimenti.

Società in house.

Attività svolta: produzione di servizio di interesse generale – servizio idrico integrato – inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio.

Quota di partecipazione del Comune di Pregnana Milanese: 0,324%

Descrizione:

Cap Holding è il gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO (Ambito Territoriale Ottimale) del territorio della ex Provincia di Milano ora Città Metropolitana. Si tratta della società pubblica concessionaria del servizio. Il Comune di Pregnana Milanese, come tutti gli altri comuni inclusi nell'ambito, mette a disposizione di Cap Holding le proprie reti ed i propri impianti per il servizio di acquedotto, di fognatura e per la depurazione delle acque.

Occorre preventivamente osservare che la società Cap. Holding, non è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. n.175/2016 in quanto ricade nell'ipotesi di cui all'art. 26, c. 5, del citato decreto.

1. Test di legittima detenibilità.

La partecipata persegue le finalità in maniera coerente alla conformazione del sistema idrico integrato prevista dalle leggi vigenti e dal modello approvato da ATO.

La società svolge l'attività contemplata alla lettera a) dell'art. 4 comma 1 del TUSP D. Lgs. n. 175/2016 concernente la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

La società si configura altresì come società patrimoniale ai sensi dell'art. 4 comma 3 . del TUSP D. Lgs. n. 175/2016.

2. Test di economicità e divieto di aiuti di stato illegittimi.

Le ragioni e le finalità della partecipazione sono strettamente connesse al modello organizzativo definito da ATO. La presenza di un unico soggetto che opera con la richiesta professionalità per l'intero territorio della Città Metropolitana ha indubbi ritorni positivi anche dal punto di vista della convenienza economica. La dimensione aziendale consente di cogliere i benefici dei rendimenti di scala e di diminuire l'impatto dei costi fissi sul costo dei servizi erogati. Il Comune di Pregnana Milanese non sostiene i costi per l'attività svolta dalla società, che è invece remunerata con i proventi delle tariffe sostenute dagli utenti del servizio idrico integrato della Città Metropolitana di Milano. Non si intravedono opportunità di miglioramento della gestione nel caso di gestione diretta o esternalizzazione del servizio, scelta che dovrebbe comunque essere effettuata dalla pluralità dei comuni soci nell'ambito dell'assemblea dell'ATO. Il mantenimento della partecipazione è coerente con il perseguimento dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. La

società si configura "in house", presentandone le caratteristiche. I Comuni esercitano il controllo analogo ed effettuano i monitoraggi con l'ausilio di strumenti adeguati, quale ad esempio il Comitato Strategico. Non si configurano incompatibilità della partecipazione con i trattati e le norme europee.

3. Test di verifica dei parametri quantitativi di compatibilità economico-finanziaria.

Con riferimento ai requisiti indicati nell'art. 20 si riscontra quanto segue:

- a) la partecipazione, come già indicato, rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del TUSP D. Lgs. n. 175/2016;
- b) il numero dei dipendenti della società è notevolmente superiore al numero degli amministratori (numero medio dipendenti 392 al 31.12.2020); numero 5 amministratori al 31.12.2020 (nominato in data 01/06/2017 per 3 esercizi);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili alle attività svolte da altre partecipate del Comune di Pregnana Milanese;
- d) il fatturato della società nel triennio precedente (2020/2019/2018) è stato superiore al milione di euro;
- e) la società è stata costituita per la gestione di un servizio d'interesse generale e non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.
- f) il Comune non sostiene i costi di funzionamento della società;
- g) non si rilevano necessità di aggregazione con altre società, anche in relazione al modello disegnato da ATO. In passato sono state aggregate alla società di cui trattasi diverse società che esercitavano attività inerenti il ciclo idrico integrato all'interno della provincia di Milano.

I seguenti dati sono indicati con riferimento all'esercizio 2020 :

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2 del TUSPP D. Lgs. n. 175/2016

CAP HOLDIG SPA (Partecipata Diretta)

Attualmente garantiscono il servizio idrico integrato in un bacino di oltre 2 milioni di abitanti, gestisco il patrimonio di reti e impianti, pianifichiamo e realizziamo gli investimenti e le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Numero medio dipendenti (e)	402,83
Numero amministratori	5
di cui nominati dall' ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall' ente	0

Costo del personale	22.669.195,00 €
Compenso amministratori	111.746,82 €
Compensi componenti organo di controllo	70.272,00 €

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	16.816.274,00 €
2019	31.176.416,00 €
2018	27.242.184,00 €

**CIMEP CONSORZIO (Partecipata Diretta)(IN LIQUIDAZIONE)
IN LIQUIDAZIONE**

C.I.M.E.P (Consorzio Intercomunale Milanese per edilizia popolare)

Edilizia Economica popolare applicazione della legge 167/1962 e successive modifiche e integrazioni;
predisposizione con gli enti consorziati di un piano di zona consortile per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare.

Numero medio dipendenti (e)	
Numero amministratori	
di cui nominati dall' ente	
Numero componenti organo di controllo	
di cui nominati dall' ente	

Costo del personale	
Compenso amministratori	
Compensi componenti organo di controllo	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
2020	772.283,17
2019	802.709,10 €
2018	465.221,01 €

CSBNO CONSORZIO BIBLIOTECARIO (Partecipata Diretta)

Il CSBNO – Culture Socialità Biblioteche Network Operativo (ex Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest) è un'azienda speciale consortile, partecipata da **32 Comuni** della **Città Metropolitana di Milano**:

Attualmente, la rete CSBNO comprende **60 biblioteche**, di cui 45 di pubblica lettura, 7 scolastiche, 2 ragazzi, 1 professionale, 1 speciale, 1 d'impresa, e 3 centri per la documentazione di storia locale.

Numero medio dipendenti (e)	97
Numero amministratori	
di cui nominati dall' ente	0
Numero componenti organo di controllo	
di cui nominati dall' ente	0

Costo del personale	2.820.093,00 €
Compenso amministratori	660,00 €
Compensi componenti organo di controllo	

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	83.252,00 €
2019	- 67.532,00 €
2018	2.688,00 €

SERCOOP AZ. SPEC. CONSORTILE (Partecipata Diretta)

Sercop è un'azienda costituita dai 9 comuni del Rhodense per la gestione dei servizi socio-assistenziali in relazione alle competenze istituzionali degli Enti soci. Gli interventi sono orientati alle fasce deboli della cittadinanza in particolare: minori, disabili, anziani e interventi di inclusione sociale

Numero medio dipendenti (e)	99
Numero amministratori	
di cui nominati dall' ente	0
Numero componenti organo di controllo	
di cui nominati dall' ente	0

Costo del personale	3.463.090,00 €
Compenso amministratori	- €
Compensi componenti organo di controllo	6.344,00 €

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	15.676,00 €
2019	23.070,00 €
2018	2.006,00 €

AGENZIA AFOL METROPOLITANA AZ. SPEC. CONSORTILE (Partecipata Diretta)

AFOL Metropolitana è un'azienda speciale consortile partecipata, ad oggi, dalla Città Metropolitana di Milano e da 71 Comuni, compreso il capoluogo. Ente pubblico economico, consorzio di enti pubblici, garantisce ai cittadini e alle imprese del territorio milanese un unico interlocutore sui temi del lavoro e della formazione.

Numero medio dipendenti (e)	402
Numero amministratori	5
di cui nominati dall' ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall' ente	0

Costo del personale	112.749,20 €	
Compenso amministratori	- €	INCARICO GRATUITO
Compensi componenti organo di controllo	- €	INCARICO GRATUITO

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	1.681,00 €
2019	89.777,00 €
2018	59.980,00 €

GESEM SRL (Partecipata Diretta)

GESEM SRL è una società per azioni a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale. I Comuni soci (Arese, Lainate, Nerviano, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese e Vanzago) hanno affidato a GeSeM Srl i servizi di gestione dei rifiuti urbani, con l'intento di recepire l'orientamento del D.Lgs 152/2006 e contribuire a determinarne la futura concreta applicazione sul territorio, per un periodo pluriennale fino alla data del 31-12-2030.

Numero medio dipendenti (e)	64
Numero amministratori	1
di cui nominati dall' ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall' ente	0

Costo del personale	2.408.266,00 €
Compenso amministratori	9.600,00 €
Compensi componenti organo di controllo	14.000,00 €

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	51.020,00 €
2019	10.369,00 €
2018	9.329,00 €

AMIAQUE SRL (PARTECIPATA DI 1° LIVELLO TRAMITE CAP HOLDING)

Cap Holding spa controlla la società Amiacque srl che è l'azienda operativa del Gruppo, assicura ai cittadini del territorio servito la fornitura di acqua potabile e l'insieme dei servizi relativi alla captazione, all'uso, alla raccolta, alla depurazione dei reflui e alla restituzione delle acque di scarico, garantendo nel contempo la tutela e la salvaguardia delle risorse idriche, del territorio e dell'ambiente.

Numero medio dipendenti (e)	474,17
Numero amministratori	5
di cui nominati dall' ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall' ente	0

Costo del personale	23.159.318,00 €
Compenso amministratori	83.000,00 €
Compensi componenti organo di controllo	61.488,00 €

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	1.636.848,00 €
2019	953.523,00 €
2018	4.554.568,00 €

PAVIA ACQUE SCARL (PARTECIPATA DI 1° LIVELLO TRAMITE CAP HOLDING)

Pavia Acque è il **Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato** della Provincia di Pavia. E' una società in house providing, interamente pubblica, che opera avvalendosi dei suoi soci, le ex aziende municipalizzate AS MARE, ASM Pavia, ASM Vigevano, ASM Voghera, CAP Holding, CBL e Broni-Stradella Pubblica. Pavia Acque nasce in attuazione delle disposizioni contenute nelle leggi della Regione Lombardia n.26/2003 e n.18/2006, in materia di riorganizzazione del ciclo delle acque nel territorio lombardo.

Numero medio dipendenti (e)	128
Numero amministratori	5
di cui nominati dall' ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall' ente	0

Costo del personale	7.026.855,00 €
Compenso amministratori	85.483,00 €
Compensi componenti organo di controllo	44.480,00 €

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	3.547.554,00
2019	1.416.439,00
2018	2.198.602,00

ROCCA BIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE (PARTECIPATA INDIRECTA)

La società è proprietaria del complesso monumentale Rocca Brivio e come oggetto principale dell'attività ha la salvaguardia e valorizzazione del suddetto complesso storico monumentale e più in generale la salvaguardia e valorizzazione dei beni ambientali, storici, artistici e turistico culturali con riferimento al territorio del Sud Milanese in generale e del Parco Agricolo Sud Milano in particolare.

Numero medio dipendenti (e)	0	LIQUIDATORE
Numero amministratori	1	
di cui nominati dall' ente	0	
Numero componenti organo di controllo	0	
di cui nominati dall' ente	0	

Costo del personale	€ -
Compenso amministratori	15.779,00 €
Compensi componenti organo di controllo	€ -

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	- 197.614,00 €
2019	- 203.479,00 €
2018	- 217.460,00 €

FONDAZIONE CAP (LIDA) (PARTECIPATA DI 1° LIVELLO TRAMITE CAP HOLDING)

La Fondazione svolge una attività di coordinamento tra pubblico e privato per la realizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni di carattere culturale, in particolare nel settore ambientale e nello specifico nel settore idrico. Tra le finalità ha lo sviluppo dell'educazione ambientale, i temi connessi all'ambiente e alla sua sostenibilità in particolare l'Acqua comprendendo ogni azione e attività collegate.

Numero medio dipendenti (e)	
Numero amministratori	1
di cui nominati dall' ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall' ente	0

Costo del personale		
Compenso amministratori		non è previsto un compenso
Compensi componenti organo di controllo		

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2020	90.587,00 €
2019	1.093.775,32 €
2018	222.308,61 €